



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

Servizi Tecnici di Ateneo

Via Santa Maria in Gradi, 4 – 01100 Viterbo – Tel. 0761.3571, PEC protocollo@pec.unitus.it

P.I. 00575560560 – C.F. 80029030568

APPALTO PER LA FORNITURA IN OPERA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLE AULE E DEGLI STUDI DEL NUOVO EDIFICIO PER DIDATTICA E RICERCA NELL'AREA DELLA EX CASERMA PALMANOVA -PRIMO STRALCIO-

R.U.P.: Arch. Stefania Ragonesi

Progettisti: Arch. Stefania Ragonesi – Arch. Cristina Ricci

Elaborato: Capitolato Tecnico Integrativo

Data: maggio 2025

Sommario

Art. 01- Oggetto dell'appalto	3
Art. 2- Ammontare dell'appalto	4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto.....	4
Art. 4 - Designazione del luogo e della modalità della fornitura	5
Art. 5 – Caratteristiche e requisiti delle forniture	6
Art. 6 – Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.....	7
Art. 7 – Norme di riferimento e conformità degli arredi	8
Art. 8 – Verifica dei prodotti	10
Art. 8 – Interpretazione del progetto e del contratto.....	10
Art. 9 - Modalità di esecuzione – responsabilità dell'esecutore.....	11
Art. 10 – Modifiche, variazioni e varianti alle forniture	11
Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	12
Art. 12- Documenti che fanno parte del contratto	13
Art. 13- Osservanza di leggi, decreti e regolamenti	13
Art. 14 – Personale impiegato e Osservanza dei contratti collettivi.....	14
Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto	15
Art. 16 – Contestazioni e riserve	15
Art. 17 - Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - penalità per i ritardi	15
Art. 18 – Pagamenti.....	16
Art. 19– Certificato di verifica di conformità	16
Art. 20 - Garanzia sulla fornitura.....	17
Art. 21 - Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore	17
Art. 22 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	18

Art. 01- Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi e attrezzature per l'allestimento delle aule e degli studi presso il nuovo edificio dell'Università degli Studi della Tuscia destinato a didattica e ricerca, realizzato negli spazi della ex Caserma Palmanova a Viterbo.

Sinteticamente gli arredi e le attrezzature da porre in opera risultano dal seguente elenco:

piano terra

Rif. 01 – sistema di banchi attrezzati con utenze elettriche per l'allestimento di n. 3 aule poste al piano terra dell'edificio per un totale di n. 504 postazioni. Il sistema deve essere costituito da struttura metallica (travi e montanti) ancorata, tramite apposite guide a terra e predisposta per l'alloggiamento di cavi e cablaggi, seduta ergonomica e banco fisso in legno di faggio verniciato con colore a scelta della D.E. L'ancoraggio a terra dovrà essere eseguito con particolare accorgimento per evitare il danneggiamento dei pannelli radianti posti sotto la pavimentazione. Per la presenza di sistema di climatizzazione a pannelli radianti a pavimento non potranno essere effettuati fori eccedenti la profondità di cm. 5.. Compresa la realizzazione di n.4 postazioni banco accessibili ad utenti su dispositivo di aiuto alla mobilità (Rif. 01-a). Comprese dotazioni impiantistiche perfettamente funzionanti e a norma di legge costituite da un gruppo prese ogni due posti banco con n° 1 UNEL 220 V + 1 USB-C3°;

Rif.02 - n.3 cattedre/tavoli conferenze, rettangolari, n.2 di dimensioni minime cm 210x80 (Rif. 02-a), e una di dimensioni minime 410x80, spessore 25 mm, schermati su tre lati e predisposti con vani ispezionabili, passaggi e quant'altro necessario per l'alloggiamento e la custodia degli impianti necessari ai relatori;

Rif. 03 – n.04 poltrone ergonomiche per relatori (per cattedre aule), con struttura realizzata in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche, imbottitura in materiale plastico flessibile ignifugo e rivestimento in tessuto di colore a scelta della D.E., meccanismo di regolazione della seduta e del tratto dorsale;

Rif. 04 - pedane in legno, realizzate su misura per l'incasso tra le riseghe murarie presenti nell'aula A e nelle aule B1 e B2 (queste ultime servite da unica grande pedana), con struttura portante alveolare in legno con trattamento ignifugo o con piedini metallici regolabili, predisposta per il passaggio dei cavi e dotata di una botola per la salita dei cavi, piani superiori in mdf ignifugo, rivestite in pvc o ivt finitura a scelta della D.E.;

Rif. 05 - appendiabiti da parete modulati, con barra di sostegno in tubolare d'acciaio cromato o verniciato dotato di pomoli e/o ganci appendiabiti realizzati in tecnopolimero/ policarbonato. La barra di sostegno è dotata di due supporti realizzati in tecnopolimero nero o in policarbonato trasparente che si fissano a parete mediante quattro viti e tasselli. Da fornire in opera nelle tre aule per un numero di posti abito almeno pari alla capienza delle aule;

Rif. 06 – n.3 lavagne magnetiche bianche, cancellabili a secco, da fissare a parete, dimensioni cm 480x120;

piano primo

Rif. 07 - fornitura e posa in opera di postazioni di lavoro composte da scrivania di dimensioni cm 160x80 con allungo 80x80 (Rif. 07-a), cassetiera (Rif. 07 -b), poltrona operativa ergonomica (Rif. 07-c) su ruote e seduta per ospite (Rif. 07-d), imbottitura in schiumato a freddo e rivestimenti in tessuto ignifugo di colore a scelta della D.E.;

Rif. 08 – allestimento sala riunioni con tavolo riunioni (Rif. 08-a) di dimensioni per almeno dodici posti

eventualmente composto da più sezioni componibili ed utilizzabili anche separatamente e n.12 poltrone su ruote (Rif. 08- b);

Rif.09 – n.11 armadi contenitori alti completi di ante con serratura.

Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste per la suddetta fornitura in opera risultano meglio descritte negli elaborati progettuali e nel disciplinare descrittivo dei quali l'esecutore dichiara di aver di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Nell'appalto si intendono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le opere provvisorie necessarie per dare la fornitura in opera completamente compiuta e funzionante: trasporto, scarico del materiale in cantiere, montaggio, fissaggio degli arredi con tasselli adeguati al tipo di pavimento e del sottofondo, rimozione degli imballaggi con accantonamento ordinato degli stessi e trasporto a discarica dei materiali di imballaggio compresi e compensati tutti gli oneri di discarica secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

La Ditta potrà offrire dettagli di fornitura diversi rispetto alle indicazioni di progetto purché la modifica costituisca una miglioria rispetto a quanto richiesto.

L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2- Ammontare dell'appalto

1. L'importo della fornitura e posa in opera degli arredi e delle attrezzature di cui al presente capitolato, posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella. L'appalto sarà da aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

	Descrizione	TOTALE IVA ESCLUSA
1	Fornitura	276.360,00
2	Oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso)	5.640,00
T	TOTALE (1+2)	282.000,00

2. In sede di presentazione dell'offerta la ditta partecipante dovrà compilare l'allegato "modello offerta" indicando tutti i prezzi unitari, moltiplicando ogni prezzo per la rispettiva quantità e sommando tutti i prodotti ottenuti.

La somma così ottenuta costituirà "**importo contrattuale**" nel quale si intenderanno compresi gli oneri per la sicurezza indicati al rigo 2 della precedente tabella.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "**a misura**". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore attribuito.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.

3. I prezzi contrattuali unitari desunti dall'offerta prezzi sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate dal DEC.

4. L'appaltatore non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con il DEC. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente. La stazione appaltante, secondo l'art. 120 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 36/2023 si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nei seguenti casi:

- per eventuali ulteriori elementi di arredo in più, che si rendessero necessari, che verranno pagati in base ai prezzi delle singole voci contenute nell'elenco prezzi risultante dall'offerta.
- per eventuali modifiche impiantistiche che si rendessero necessarie che saranno pagate provvedendo alla formazione di nuovi prezzi sulla base dei prezzi regionali scontati del ribasso percentuale desunto dall'offerta della Ditta rispetto all'importo totale di cui al precedente art.2.

Art. 4 - Designazione del luogo e della modalità della fornitura

1. La fornitura e posa in opera degli arredi di cui al presente capitolato dovrà essere eseguita presso l'immobile destinato a didattica e ricerca realizzato nell'area dell'immobile ex Caserma Palmanova, sita nell'omonima via a Viterbo.

L'edificio in cui dovranno essere posizionati gli arredi si articola su due piani fuori terra. È onere della Ditta Appaltatrice provvedere, prima dell'ordine, alla verifica dello stato, della localizzazione e della misurazione degli ambienti.

2. La fornitura che forma oggetto dell'appalto può sommariamente riassumersi come:
fornitura e posa in opera di tutti gli arredi, attrezzature, accessori e impianti elettrici descritti più precisamente negli elaborati progettuali. Più precise indicazioni potranno essere impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto in parola, che sarà individuato, con apposito provvedimento, tra il personale dipendente dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo.
3. L'Appaltatore dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché l'oggetto della fornitura non subisca danni durante il trasporto ed è obbligato a sostituire tempestivamente, a suo totale carico, quanto dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.
4. All'atto della consegna, l'Appaltatore dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino dettagliatamente la quantità e la natura dei beni e dei materiali consegnati, nonché, per tutto il materiale fornito.
5. Il DEC del contratto potrà rifiutare con apposito atto scritto gli arredi che, a suo insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti, secondo le previsioni di capitolato e di progetto. Nel caso venisse accertato, al momento della consegna, che le caratteristiche degli arredi non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, l'Appaltatore è obbligato a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta del DEC. Si applicano le penali previste al successivo Art. 18.
6. La merce contestata sarà restituita all'Appaltatore, con obbligo di sostituzione, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.
7. Le spese di restituzione della merce contestata restano a totale carico dell'Appaltatore. Qualora si

manifestassero difetti occulti sfuggiti al primo esame, l'Appaltatore sarà egualmente tenuto a sostituire o riparare, secondo gli ordini del DEC e previa verifica in contraddittorio.

8. La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze. L'Appaltatore è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna degli arredi e attrezzature, così come di eventuali danni cagionati da imprese incaricate di effettuare la posa ed eventuali lavori accessori e di ripristino.
9. Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per ritardo nella consegna, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 5 – Caratteristiche e requisiti delle forniture

1. Le forme, le quantità, e le principali dimensioni degli arredi e attrezzature che formano oggetto dell'appalto risultano dal disciplinare descrittivo e dai disegni contenuti negli elaborati progettuali posti a base di gara, fatto salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dal direttore dell'esecuzione del contratto in parola;
 2. Eventuali indicazioni di dimensioni, contenute negli elaborati progettuali, debbono intendersi come indicative e, pertanto, è da escludersi ogni riferimento a dimensioni relative a produzioni di serie anche nel caso in cui le stesse coincidano;
 3. Le caratteristiche dimensionali e morfologiche delle componenti degli arredi, oggetto dell'appalto rappresentati nei disegni di progetto e descritte nel "disciplinare descrittivo delle single forniture", debbono intendersi come identificative dei singoli componenti e, pertanto, non possono, in fase di fornitura, variare se non per uniformarsi alle forme e dettagli propri della linea di produzione con una tolleranza dimensionale massima del 5%. Discordanza maggiore verrà accettata solo se costituisce un elemento migliorativo per l'Amministrazione;
 4. La Ditta potrà proporre eventuali alternative che comunque non portino pregiudizio alla validità concettuale dell'arredo indicato nei disegni e nelle descrizioni, previa approvazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto in parola;
 5. Come meglio indicato ai successivi articoli tutte le forniture devono rispettare le norme vigenti in materia e i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, dovranno essere certificati in accordo alle norme Europee UNI EN e avere il marchio CE. Tutti gli arredi devono inoltre avere l'omologazione in classe 1 ai fini della prevenzione incendi, rilasciata dal Ministero dell'Interno ed in corso di validità. Con riferimento al possesso delle certificazioni previste dalla documentazione di gara si precisa che le norme richieste, se non altrimenti specificato, si riferiscono alle loro versioni più recenti. Saranno ammessi rapporti di prova effettuati secondo le norme aggiornate.
- Non verranno riconosciute, in fase di verifica, dichiarazioni di conformità alla norma prodotte dal costruttore stesso oppure rilasciate da ente non riconosciuto in ambito europeo.
- Per la parte impiantistica dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione ai sensi del D.M. n.37/2008 e ss.mm.ii..

È responsabilità del fabbricante verificare che i prodotti che egli sta mettendo in vendita sono conformi alla legislazione di riferimento o, qualora necessario, di incaricare un organismo certificato di verifica della conformità di procedere con gli opportuni controlli.

Art. 6 – Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

1. Ai fini dei requisiti della sostenibilità, per la presente fornitura è richiesta la conformità ai CAM ai sensi del DM n. 254 del 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per la fornitura di nuovi arredi per interni, per l’affidamento del servizio di noleggio di arredi per interni e per l’affidamento del servizio di estensione della vita utile di arredi per interni”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 8 agosto 2022.

L'Operatore Economico dovrà dichiarare in sede di gara la conformità dei prodotti offerti.

Prima della stipula del contratto o dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà fornire la documentazione richiesta dai CAM pertinenti agli arredi offerti, come definiti dal citato DM n. 254 del 23/06/2022, ovvero:

- 4.1.1 Ecoprogettazione;
- 4.1.2 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato;
- 4.1.3 Emissione di formaldeide da pannelli;
- 4.1.4 Emissione di composti organici volatili;
- 4.1.5 Prodotti legnosi;
- 4.1.6 Materiali plastici;
- 4.1.7 Materiali per rivestimenti;
- 4.1.8 Materiali imbottitura;
- 4.1.9 Requisiti del prodotto finale
- 4.1.10 Imballaggi; In particolare:

2. Per le parti degli arredi realizzate in plastica la verifica del criterio è assolta mediante la presentazione di documentazione tecnica attestante, per ogni prodotto fornito, l’elenco dei componenti in plastica, il loro peso rispetto al peso totale del prodotto e se il peso delle parti in plastica risulta superiore al 20% del peso totale del prodotto.

In quest’ultimo caso, la documentazione riporta i riferimenti delle seguenti certificazioni possedute per comprovare il rispetto del criterio:

- a. una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN ISO 14025 con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
 - b. Certificazione “ReMade in Italy®” con indicazione in etichetta della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica;
 - c. Certificazione “Plastica seconda vita” con indicazione della percentuale di plastica riciclata sul certificato e relativo allegato.
 - d. Una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali ovvero sul bilancio di massa, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di plastica riciclata ovvero della percentuale di plastica a base biologica sul certificato. Sono fatte salve le asserzioni ambientali autodichiarate, conformi alla norma ISO 14021 e validate da un Organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente documento e fino alla scadenza della convalida stessa. Sono considerati conformi gli arredi ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o lo standard di sostenibilità FEMB European Level, livello 3.
3. Per le parti degli arredi realizzate in legno e suoi derivati la verifica del criterio è assolta come segue: Per prodotti in materiale legnoso la sostenibilità è accertata mediante una delle seguenti certificazioni:
- a) Forest Stewardship Council® (FSC®);
 - b) Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™);
 - c) Per legno riciclato la sostenibilità è accertata come segue:

- 1) presenza dell'etichetta "FSC® Riciclato" o "FSC® Recycled" (che di per sé già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato);
- 2) "FSC® Misto" o "FSC® Mix" con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del ciclo di Möbius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC (che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato) oppure con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.
4. Per il contenimento delle emissioni di composti volatili (VOC) la verifica del criterio è assolta mediante presentazione della dichiarazione di conformità del prodotto rilasciato da Organismi di valutazione della conformità. Sono ritenuti conformi al criterio gli arredi in possesso dei seguenti marchi o certificazioni:
 - 1) marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE);
 - 2) certificazione GreenGuard;
 - 3) certificazione LEVEL rilasciata a fronte del rispetto del relativo paragrafo "7.6.2 – Mobili a basse emissioni - Emissioni di COV dal prodotto finito/componente".

Art. 7 – Norme di riferimento e conformità degli arredi

Tutti gli arredi forniti, destinati ad ambienti universitari e uffici, devono possedere le certificazioni pertinenti e risultare conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza, ergonomia, qualità dei materiali e tutela ambientale.

Come già evidenziato ai precedenti artt. 5 e 6 tutti i prodotti forniti dovranno garantire:

- Classe 1 REAZIONE AL FUOCO (omologazione rilasciata dal Ministero dell'Interno);
- Verifica CAM (Criteri Ambientali Minimi per la Fornitura di arredi per interni di cui al DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022);
- Possedere le certificazioni e i rapporti di prova più specificamente indicati per ogni tipologia di arredo nel disciplinare descrittivo.

Le normative e le disposizioni generali di riferimento sono le seguenti:

1. Norme generali per mobili non domestici

UNI EN 16121:2023 – Requisiti di sicurezza, resistenza e durabilità per mobili di contenimento non domestici.

UNI EN 16122:2013+A1:2015 – Metodi di prova per la valutazione della resistenza e della durabilità di mobili non domestici.

UNI EN 15372:2017 – Requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durata per tutti i tipi di tavoli non domestici.

2. Norme per sedute e tavoli scolastici/universitari

UNI EN 1729-1:2016 – Dimensioni funzionali per sedute e tavoli destinati ad ambienti scolastici e universitari.

UNI EN 1729-2:2023 – Requisiti di sicurezza e metodi di prova per sedute e tavoli destinati ad ambienti scolastici e universitari.

Dichiarazione conformità

3. Norme per sedute da ufficio

UNI EN 1335-1– Dimensioni delle sedute da lavoro per ufficio.

UNI EN 1335-2– Requisiti di sicurezza per sedute da lavoro per ufficio.

UNI EN 1335-3 – Metodi di prova per la sicurezza delle sedute da lavoro per ufficio.

4. Norme per tavoli da ufficio

UNI EN 527-1– Dimensioni funzionali per tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

UNI EN 527-2 – Requisiti meccanici di sicurezza per tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

UNI EN 527-3 – Metodi di prova per la determinazione della stabilità e della resistenza meccanica di tavoli da lavoro e scrivanie per ufficio.

5. Norme per sedute non domestiche

UNI EN 16139 — Requisiti per la sicurezza, la resistenza e la durabilità di tutti i tipi di sedute non domestiche per adulti.

UNI EN 12727:2017 — Requisiti che determinano la sicurezza, la resistenza strutturale e la durata di tutti i tipi di seduta su barra fissate al pavimento e/o a pareti in modo permanente.

6. Norme per la stabilità delle sedute

UNI EN 1022:2018 – Metodi di prova per la determinazione della stabilità di tutti i tipi di seduta per adulti fino a 110 kg di peso.

7. Norme per l'inflammabilità di mobili imbottiti

UNI 9175:2010 – "Mobili imbottiti – Reazione al fuoco" – Metodo di prova per la classificazione della reazione al fuoco di mobili imbottiti.

8. Norme per tessuti d'arredo

UNI EN ISO 12947 (1-2) :2020– Tessuti per arredamento – Resistenza all'abrasione – Metodo di prova Martindale. UNI EN ISO 105-B02:2014 – Resistenza alla luce dei colori nei tessuti

9. Norme per verniciature e trattamenti protettivi

UNI EN ISO 12944-5:2019 Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura UNI ISO 9227 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali. Prove in nebbia salina.

UNI EN ISO 1520- Pitture e vernici – Prova di imbutitura

UNI 10782- Prodotti vernicianti – Determinazione della durezza – Metodo delle matite UNI EN ISO 15187– Resistenza all'abrasione (Taber test)

10. Norme per meccanismi di movimento

UNI EN 12727:2017 – Include requisiti specifici per il funzionamento dei sedili ribaltabili, come indicato nel punto

6.14 della norma.

11. Norme per elementi lignei e pannelli a base di legno

UNI EN 13986:2005 — Pannelli a base di legno per l'impiego nelle costruzioni — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura -emissione di formaldeide

UNI EN 12460-5:2016 – Emissioni di formaldeide dai pannelli a base di legno

EN 717-1:2004 – "Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 1: Formaldehyde release by the chamber method"

EN 13986:2004+A1:2015 – "Wood-based panels for use in construction – Characteristics, evaluation of conformity and marking"

12. Requisiti acustici

UNI EN ISO 354:2003 – Acustica – Metodi di prova per la determinazione del tempo di riverberazione in un ambiente chiuso

UNI EN ISO 11654:1998 – Acustica – Classificazione dei materiali fonoassorbenti

UNI EN ISO 9142:2004 – Acustica – Determinazione dell'efficienza acustica dei pannelli fonoassorbenti

UNI EN ISO 10534-2:2002 – Acustica – Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico dei materiali – Parte 2: Metodo di prova in impianto a sedile libero

ISO 10053:1998 – Acustica – Determinazione del coefficiente di assorbimento acustico di materiali – Metodo di prova in ambiente non riverberante

13. Norme ambientali e sostenibilità:

UNI 11675:2017 – Requisiti per la determinazione della sostenibilità degli arredi ANSI/BIFMA M7.1-2011 (R2021) – Emissioni VOC da mobili da ufficio

I produttori dovranno fornire le certificazioni e/o i rapporti di prova rilasciati da laboratori indipendenti accreditati, comprovanti il rispetto dei limiti previsti dalla norma.

Art. 8 – Verifica dei prodotti

La Stazione appaltante procederà a richiedere all'operatore economico risultato affidatario dell'appalto di produrre, entro il termine tassativo di 5 giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, una campionatura dei prodotti principali (rif. 01-banco, rif.03- poltrona, rif.07-postazione lavoro) e le schede tecniche di tutti prodotti offerti contenenti: la descrizione del prodotto, il codice prodotto, le misure proposte, nonché le informazioni necessarie alla comprova dei requisiti tecnici generali minimi definiti dal presente capitolato (norme UNI e rispondenza ai CAM) ed almeno una foto/ dépliant/brochure a colori di ogni prodotto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione della documentazione fornita, assegnando all'operatore economico un ulteriore termine di 5 giorni lavorativi.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro l'ultimo termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e allo scorrimento della graduatoria.

Art. 8 – Interpretazione del progetto e del contratto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura stessa è stata elaborata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2.L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

3. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico.

4. La disciplina del presente CSA riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E.

Art. 9 - Modalità di esecuzione – responsabilità dell'esecutore

1. I lavori e le forniture devono essere eseguite nel rispetto dei patti contrattuali, degli elaborati progettuali e delle norme vigenti e richiamati dagli stessi elaborati, nonché perfettamente funzionanti in ogni sua parte e montati a perfetta regola d'arte, sotto il controllo della Direzione tecnica dell'esecutore e secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione del contratto della stazione appaltante;

2. L'esecutore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in particolare modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto;

3. L'esecutore deve altresì indicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, quale responsabile dell'esecuzione della fornitura un proprio rappresentante;

4. Compete all'esecutore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo Art. 32;

5. Inoltre, con la sottoscrizione del contratto, all'esecutore compete l'onere per il trasporto in loco, il tiro in alto degli arredi, anche mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, per dare la fornitura in opera a regola d'arte.

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

7. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 10 – Modifiche, variazioni e varianti alle forniture

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e, qualora necessario, preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal codice dei contratti. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente.

2. La stazione appaltante, secondo l'art. 120 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 36/2023 si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione per:

- maggiori quantità degli arredi/attrezzature previsti per eventuali integrazioni o completamenti che si dovessero rendere necessario o opportuni;
 - minori quantità degli arredi/attrezzature previsti per eventuali minori esigenze che si dovessero evidenziare;
 - ulteriori esigenze intervenute che comportino la necessità di fornitura in opera di arredi/attrezzature non previste;
3. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 120 del codice. Il direttore dell'esecuzione non potrà ordinare o lasciare eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.
 4. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.
 5. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 120, comma 7. del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.
 6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati
 7. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto di forniture per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
2. L'esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la fornitura, che consentono l'immediata esecuzione

del contratto;

3. Fermo restando quanto previsto nel presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il Capo II dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione delle forniture, come integrato dal presente CSA. In ogni caso, la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2;

4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali, dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal DEC. Le approvazioni da parte del DEC, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali della fornitura, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme;

5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori complementari alla fornitura, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 12- Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) Il Capitolato d'Oneri e i relativi allegati
- b) il presente Capitolato Tecnico;
- c) gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto;
- d) l'offerta dell'appaltatore con l'elenco prezzi unitari e quello complessivo di contratto;
- e) la garanzia definitiva di cui all'art. 18, numero 2;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti con i suoi allegati
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore;
- il Decreto del M.I.T. n.49 del 07/03/2018;
- il decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con i relativi allegati.

Art. 13- Osservanza di leggi, decreti e regolamenti

Il presente appalto è regolato dall'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non previsto, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023. Lo stesso è altresì regolato dall'osservanza delle norme contenute nel bando di gara e disciplinare di gara. Il presente appalto è, inoltre, regolato dal Decreto del M.I.T. n.49 del 07/03/2018 e dell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 per quanto concerne il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 – Personale impiegato e Osservanza dei contratti collettivi

Per assicurare il buon andamento del contratto, l'impresa aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione una organizzazione efficace ed efficiente in grado di gestire in modo coordinato le esigenze e le prestazioni prescritte in contratto. Il personale tecnico dovrà essere in possesso delle necessarie competenze e abilitazioni in relazione al tipo di attività da svolgere, di provata capacità per ciascun genere di lavoro, opportunamente formato e regolarmente assunto. Detto personale potrà accedere ai Luoghi di Fornitura nel rispetto di tutte le eventuali limitazioni o prescrizioni di accesso che sarà cura ed onere dell'impresa Appaltatrice accertare e comunicare ai propri dipendenti. In generale la stessa Impresa è obbligata ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le prescrizioni verbali o scritte ricevute da parte del Direttore dell'Esecuzione.

Anche a tal fine la Ditta si impegna a indicare un proprio Responsabile della Fornitura che assicurerà, per conto dell'Impresa, l'organizzazione, il coordinamento, la gestione tecnica e la conduzione della fornitura in opera. Il Responsabile dovrà avere le necessarie competenze, qualifiche tecniche, nonché essere perfettamente edotto circa tutte le condizioni contrattuali. Sarà referente nei confronti dell'Amministrazione Contraente, si rapporterà con il Direttore dell'esecuzione per la programmazione e l'esecuzione di qualsiasi intervento e rappresenterà, per la parte operativa dell'appalto, l'Impresa Appaltatrice. L'appaltatore è tenuto a fornire per iscritto all'Amministrazione, oltre ai dati del responsabile, i nominativi e le qualifiche di tutti gli addetti che saranno impiegati per la fornitura in opera.

L'Impresa Appaltatrice nei confronti dei propri dipendenti si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, per i settori di riferimento, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La Società dovrà dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, prima della stipula e di ogni pagamento, il documento di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesta Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui sopra l'Amministrazione si riserva di effettuare ritenute sulle somme da corrispondere per la fornitura in opera o di attivare altre misure previste dalle vigenti normative.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Università ha la facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Università potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di eventuali unità di personale che riterrà, a suo insindacabile giudizio, non idonee allo scopo.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Ai sensi degli articoli 17 e 50 del Codice e dell'art.3 dell'Allegato II.14 del Codice è sempre consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori previa verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara.

Art. 16 – Contestazioni e riserve

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della fornitura in appalto, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le eventuali riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'esecutore e reiterate in tutti gli atti successivi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa l'esecutore, a pena di decadenza, provvederà al relativo perfezionamento nel termine di quindici giorni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, esporrà le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il certificato di ultimazione delle prestazioni di cui al successivo articolo, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 17 - Tempo utile per l'ultimazione delle prestazioni - penalità per i ritardi

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e le forniture di cui al presente Capitolato Speciale, compreso il montaggio, è di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Ai sensi dell'art.25 del decreto del M.I.T. n.49/2018, il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Art. 18 – Pagamenti

Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione della fornitura.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 è prevista l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi de comma 1 del suddetto art. 125.

Il pagamento del corrispettivo della fornitura in opera di cui al presente capitolato speciale sarà erogata nel seguente modo:

- a) prima rata, pari al 80% (ottanta per cento) dell'importo contrattuale, al completamento di tutta la fornitura e dei lavori, previsti in appalto, accertato con la redazione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni. Da tale rata sarà detratto l'importo già erogato a titolo di anticipazione, se erogato;
- b) seconda ed ultima rata, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità della fornitura, che sarà emesso dopo le dovute verifiche in contraddittorio e l'avvenuto inventario degli arredi da parte della Amministrazione Universitaria.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ogni pagamento sarà effettuato sulla base di regolare fatturazione elettronica in regime di split payment di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento sul sistema SDIA, previ accertamenti di regolarità contributiva e fiscale (DURC-Equititalia) e attestazione di regolare esecuzione della fornitura. Ogni fattura dovrà indicare il Codice Ufficio 0B6HOR, nonché il CIG e il CUP assegnati all'appalto

Non potranno essere motivo di richiesta di interessi per ritardato pagamento:

- eventuali ritardi nel ricevimento delle fatturazioni;
- rallentamenti amministrativi o decurtazioni dovuti ad accertamento da parte dell'Amministrazione di irregolarità contributive, inadempienze nella prestazione del servizio o nei confronti dei dipendenti impiegati o dei fornitori dei combustibili utilizzati, incompletezza o inesattezza della fatturazione.

Art. 19– Certificato di verifica di conformità

Dopo l'ultimazione della fornitura in opera, accertata con il Certificazione di Ultimazione della Prestazione, il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa e della conformità della fornitura alle condizioni contrattuali ivi comprese le migliorie offerte in sede di gara dalla Ditta.

Acquisisce le certificazioni e le attestazioni degli arredi forniti con particolare riferimento alla conformità degli stessi alle norme antincendio.

Tale accertamento è comunicato al RUP con rilascio del Certificato di Verifica di Conformità che verrà emesso entro 60 giorni dalla data del Certificato di Ultimazione della Prestazione.

L'appaltatore risponde comunque per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché non immediatamente riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante nell'intero periodo di validità della garanzia offerto in sede di gara e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dal Certificato di Verifica della Conformità.

Art. 20 - Garanzia sulla fornitura

L'esecutore ha l'obbligo di fornire tutte le certificazioni di conformità degli arredi stessi, sia per la qualità dei materiali, sia del rispetto delle norme e leggi in materia.

L'esecutore dovrà garantire l'intera fornitura di cui al presente Capitolato e la regolare funzionalità degli arredi sia fissi che mobili per un periodo di mesi ventiquattro (24) decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di verifica di conformità. Fatta salva l'eventuale estensione della garanzia offerta in sede di gara per ulteriore periodo.

Fino alla data di rilascio del predetto Certificato di conformità, dovrà provvedere durante tale periodo, intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo degli arredi, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

Art. 21 - Obblighi ed oneri a carico dell'esecutore

Oltre quanto esplicitamente espresso nel presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, e quindi a carico dell'esecutore, gli oneri e obblighi seguenti:

- il trasporto, il carico e lo scarico, il sollevamento a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc., degli arredi e attrezzature compresi nel presente appalto;
- opere provvisorie necessarie per la perfetta esecuzione dei lavori di installazione e montaggio anche in altezza;
- la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ecc., oltre alle eventuali ulteriori richieste dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
- tenere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale;
- l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il disimballo ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino dei materiali deteriorato;
- lo smaltimento di tutti i materiali degli imballaggi e di tutti i materiali di scarto, previa differenziazione dei materiali;

- la fornitura di materiale, mano d'opera, accessori e mezzi d'opera occorrenti per gli assemblaggi degli arredi, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionali;
- il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dalla Ditta o dal personale addetto ai lavori;
- la regolare manutenzione fino al collaudo, le spese contrattuali e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, purché dovuta;
- la riconsegna degli ambienti, per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio.

Ad ultimazione della fornitura, compete ancora all'esecutore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:

- L'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del Certificato di verifica di Conformità, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
- la pulizia degli spazi interni ed esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti vari entro il termine indicato dalla Direzione dell'esecuzione del contratto, in relazione alla data di presa di consegna;
- Il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni degli arredi per quanto riguarda la classificazione antincendio, la conformità ai Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) di cui al DM 28/06/2022, e la conformità degli impianti elettrici ai sensi del D.M. n.37/2008.

Art. 22 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
- c) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione della fornitura o mancata ripresa della stessa da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento della fornitura, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'utilizzo dell'immobile, nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P.;
- k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;